



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Protocollo: 30856

Roma 7 ottobre 2008

Rif.:

Allegati:

Alle Associazioni di Categoria

Alle Associazioni Spedizionieri
Doganali

All' Unione Italiana delle Camere
di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21
Roma (fax 06 78052346)

Alla Camera di Commercio
Internazionale
Via XX Settembre, 5
Roma (fax 06 4882677)

Agli Operatori

OGGETTO: Reg. CE 800/99. art 17 e art. 54 del Reg. CE 1043/05

Esonero dalla presentazione del documento di importazione
nel paese terzo.

Le Associazioni di categoria e gli operatori dei vari settori merceologici hanno più volte rappresentato, nel corso delle riunioni periodicamente indette dal SAISA, le difficoltà incontrate per la presentazione del documento di trasporto su strada, timbrato e firmato dal ricevente al riq. 24, richiesto dallo scrivente servizio, nella fattispecie di *“esonero dalla presentazione del documento di importazione della merce, nel paese terzo”*.

Le difficoltà rappresentate dagli operatori appaiono giustificate soprattutto in presenza di contratti di trasporto conclusi con particolari tipi di clausole (EXW , FCA e FOB) che pongono a carico dell'acquirente i relativi costi.

In tali casi risulta, obiettivamente, difficile per il venditore ottenere copia del documento di trasporto redatto nella forma richiesta dal Saisa .

Esaminata la problematica, e considerato che gli interessi finanziari della Comunità sono ragionevolmente tutelati dalla procedura posta in essere dallo scrivente Servizio che richiede, **a campione**, il documento di importazione per quelle pratiche di restituzione che hanno usufruito del predetto esonero , si ritiene , nel rispetto della normativa vigente, che si possa prescindere dalla compilazione del predetto riquadro 24..

Le Associazioni di categoria avranno cura di informare gli operatori del contenuto della presente.

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*